

TRIBUNALE DI SPOLETO

Regolamento per l'iscrizione dei Mediatori Familiari nell'elenco previsto dal D. Lgs. 149/2022 e la designazione del componente del comitato di gestione

IL PRESIDENTE

Premesso che

- il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" (di seguito denominato D. Lgs. 149/2022) prevede che "Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.",
- il D. Lgs. 149/2022 stabilisce i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e la composizione del Comitato che presiede al suo funzionamento;

Ritenuto che il predetto elenco costituisca struttura qualificata

- di riferimento per le parti di un procedimento di separazione/divorzio,
- necessaria all'invito che il giudice può, in ogni momento, rivolgere alle parti per le finalità di cui all'art. 473-bis.10 c.p.c;

Atteso l'esito delle interlocuzioni preliminari

- con referenti delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative, individuate dal D. Lgs. 149/2022 quale soggetto necessario all'istituzione e funzionamento del predetto elenco;
- con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto che questa Presidenza ha ritenuto di coinvolgere auspicando una sinergia tra Avvocati e Mediatori Familiari per una più efficace tutela del benessere dei minori coinvolti nelle separazioni;

DISPONE

Art. 1

Oggetto

1. È indetto un bando per

- a) l'iscrizione di Mediatori Familiari nell'istituendo elenco previsto dall'art. 4, comma 1, D. Lgs. 149/2022 e
- b) la designazione, a cura delle Associazioni professionali di Mediatori Familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex Ministero dello Sviluppo Economico), del componente del comitato che tiene l'elenco.

Art. 2

Attività dei Mediatori Familiari

1. I Mediatori Familiari dell'istituendo elenco eserciteranno
 - nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - in conformità alla Norma UNI 11644 che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 4/2013, costituisce lo standard di qualificazione della prestazione professionale;
 - nel rispetto delle regole deontologiche della propria associazione professionale di appartenenza a cui è demandata la vigilanza sulla condotta professionale dei propri associati, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 4/2013".

Art. 3

Formazione e revisione dell'elenco

1. L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un Mediatore Familiare, designato dalle Associazioni professionali di Mediatori Familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex Ministero dello sviluppo economico), che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale.
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal Direttore della sezione civile del Tribunale.
2. L'elenco è permanente e viene aggiornato periodicamente nel momento in cui vengono presentate un congruo numero di domande di iscrizione. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo seguente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
3. Si applicano gli articoli 19, 20 e 21 disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in quanto compatibili.

Art. 4

Designazione componente Comitato

1. La designazione del Mediatore Familiare, componente del Comitato previsto dal precedente articolo, avverrà con le modalità seguenti.

L'Associazione professionale che vorrà designare un proprio iscritto quale componente del Comitato deve inviare comunicazione al Presidente del Tribunale di Spoleto, al seguente indirizzo di posta certificata:

prot.tribunale.spoleto@giustiziacert.it

2. Nella comunicazione devono essere indicati a pena di inammissibilità:

- a) il cognome ed il nome del legale rappresentante dell'Associazione professionale;
- b) la data di costituzione dell'Associazione;
- c) la data di iscrizione dell'Associazione nell'elenco ministeriale di Associazioni che possono rilasciare "Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi" previsto dalla L. 4/2013;
- d) il numero di Mediatori Familiari iscritti all'Associazione da almeno 5 anni e residenti nel circondario del Tribunale di Spoleto;

3. Nella comunicazione devono essere altresì dichiarati a pena di inammissibilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- a) il cognome ed in nome del Mediatore Familiare designato;
- b) che il professionista designato esercita la professione di Mediatore Familiare nel circondario del Tribunale di Spoleto;
- c) che il professionista designato non è stato condannato per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, oppure a pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- d) che il professionista designato non è destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- e) che il professionista designato non è destinatario di provvedimenti di condanna in sede disciplinare;

4. Nel caso in cui al Presidente del Tribunale pervengano le designazioni di più di una Associazione professionale in possesso dei predetti requisiti, il Presidente inviterà le Associazioni professionali a trovare un nominativo comune. In mancanza di una comune designazione, il Presidente potrà stabilire una turnazione con cadenza semestrale tra i vari nominativi designati. Il primo professionista a far parte del Comitato, sarà scelto dal Presidente del Tribunale, tra i diversi designati, sulla base dei seguenti criteri associativi e professionali:

- numero di anni di iscrizione dell'Associazione professionale all'elenco ministeriale di Associazioni che possono rilasciare "Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi" previsto dalla L. 4/2013;
- numero di anni di iscrizione del professionista designato all'Associazione professionale di appartenenza;
- numero di anni di esercizio dell'attività di Mediatore Familiare da accertarsi attraverso verifica di evidenze documentali in forma di certificazioni o autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco, i Mediatori Familiari che
 - sono iscritti da almeno cinque anni a una delle Associazioni professionali di Mediatori Familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex Ministero dello sviluppo economico),
 - sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e
 - sono di condotta morale specchiata.

2. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato previsto dall'articolo 3. Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 6.

Art. 6

Modalità di compilazione della domanda e allegati

1. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al Presidente del Tribunale di Spoleto, utilizzando il modulo "allegato 1" ed inviandola al seguente indirizzo di posta certificata:
prot.tribunale.spoleto@giustiziacert.it

2. Nella domanda devono essere indicati a pena di inammissibilità:
 - a) il cognome ed il nome del richiedente;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (indicare, di seguito, la via, il numero civico, la città, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e/o certificata)

3. Nella domanda devono essere altresì dichiarati a pena di inammissibilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
 - a) la cittadinanza italiana;
 - b) la residenza nel circondario del Tribunale di Spoleto;
 - c) l'assenza di condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, o l'assenza di condanna a pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
 - d) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;

- e) l'assenza di provvedimenti di condanna in sede disciplinare;
- f) la data di iscrizione all'Associazione professionale di Mediatori Familiari autorizzata a rilasciare "Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi" in quanto inserita nella Sez. 2a dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi della L. 4/2013;
- g) estremi (data, titolo ed ente erogante) della formazione nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;

4. Il richiedente deve assumere in domanda l'impegno di comunicare entro trenta giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.

5. Alla domanda devono essere allegati:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- certificato di residenza nel circondario del Tribunale;
- attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il Presidente procede ai sensi dell'articolo 17 disp. att. c.p.c.

Art. 7

Cancellazione o sospensione dall'elenco

1. Il Presidente del Comitato di cui all'art. 3, se prima della revisione quadriennale prevista ha notizia della mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti previsti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato ciò non avvenga, il Comitato indicato nell'art. 3 dispone la cancellazione dall'elenco.

2. Il Comitato può sospendere l'iscritto in caso di pendenza a suo carico di procedimento penale e fino all'esito dello stesso o di provvedimenti di sospensione assunti dall'organo disciplinare dell'Associazione professionale di appartenenza.

Avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di iscrizione, nonché di cancellazione o sospensione, l'interessato può proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso diretto al Presidente del Tribunale di Spoleto e trasmesso sia alla segreteria della Presidenza, in formato cartaceo, che all'indirizzo di posta elettronica certificata:

prot.tribunale.spoletto@giustiziacert.it

3. Sul reclamo decide un Collegio di appello, costituito dal Presidente del Tribunale e da due Giudici della sezione civile, sentito il reclamante e assunte, senza formalità, le informazioni ritenute opportune.

Art. 8

Pubblicità dell'elenco

1. L'elenco dei Mediatori Familiari verrà pubblicato in apposita sezione del sito web del Tribunale di Spoleto e aggiornato in caso di modifiche, affinché le parti possano prenderne visione.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Il richiedente deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

2. Le medesime informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Silvio Maggini Alunno